



7043 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4080/2012

- Dott. - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. - Presidente Sezione -
- Dott. - Consigliere -
- Dott. - Consigliere -
- Dott. - Consigliere -
- Dott. - Consigliere -
- Dott. - Consigliere -
- Dott. - Rel. Consigliere -
- Dott. - Consigliere -

Cron. 7043

Rep. CI

Ud. 18/12/2012

CC



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4080-2012 proposto da:

, in persona del Presidente

pro-tempore, elettivamente domiciliata in , VIA

, presso lo studio dell'avvocato

2012

, rappresentata e difesa dagli avvocati

625

l per

delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

....., in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in, presso lo
studio dell'avvocato, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati,
....., per delega a margine del controricorso;

..... in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in, presso lo studio
dell'avvocato, che la rappresenta
e difende, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 8117/2009 del TRIBUNALE di
VICENZA;

uditi gli avvocati (.....) per delega
dell'avvocato

.....A;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/12/2012 dal Consigliere Dott.

;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale
dott. il quale chiede che la Corte
dichiari la giurisdizione del Giudice Amministrativo
individuato nel TAR Lazio sede di Roma per competenza
funzionale inderogabile.



**La Corte,**rilevato che:

la [redacted] propone ricorso per regolamento di giurisdizione spiegando che, dopo aver realizzato il passaggio della tensione di alimentazione elettrica da 10 KV a 20 KV, si verificarono alcune anomalie nell'alimentazione della rete di distribuzione, con guasti agli apparati elettrici ed elettronici a valle dei trasformatori di potenza; posto il problema all'interesse della [redacted] (esercente il servizio di trasporto dell'energia somministrata alla [redacted]) e [redacted] (proprietaria di un tratto della rete), queste, pur prendendo atto dell'esistenza del fenomeno, non operarono interventi correttivi, sicché nei confronti delle menzionate società e della [redacted] (chiamata in causa dalla [redacted] a seguito delle difese dell'[redacted]) fu svolto un accertamento tecnico preventivo, attraverso il quale fu constatato il coinvolgimento delle tre società nell'alimentazione della cabina elettrica della [redacted] e furono individuati interventi tali da eliminare le anomalie denunciate; all'esito di questo procedimento la [redacted] citò in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza le tre società perché fosse accertato il loro obbligo di eliminare il fenomeno delle sovratensioni e fossero condannate a porre in essere gli interventi correttivi suggeriti dal CTU in sede di procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, oltre al risarcimento del danno; costituitesi, la [redacted] ha sostenuto che la causa rientri nella competenza esclusiva del G.A. di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 (ora art. 133, comma 1°, lett. C del codice del processo amministrativo) in quanto controversia in materia di pubblici servizi, mentre la [redacted] ha eccepito sussistere la giurisdizione del TAR Lazio ai sensi dell'art. 41 della legge n. 99/2009 (ora art. 135, comma 1°, lett. F del codice del processo amministrativo), siccome controversia relativa ad infrastrutture di trasporto della rete nazionale;

la società ricorrente contesta la fondatezza delle eccezioni formulate dalle società convenute e sostiene la giurisdizione del G.O.;

il [redacted] conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del G.A., individuato nel TAR Lazio, ritenendo che la fattispecie sia ascrivibile al dettato dell'art. 133, comma 1°, lett. O del codice del processo amministrativo, in quanto controversia relativa ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale;

Cons. [redacted] est. [redacted]



hanno depositato controricorso sia la / ., sia la -


sostiene l che nella specie non si discuta di un mero inadempimento contrattuale, bensì della legittima assunzione (da parte sua e della a) di scelte tecniche destinate a riflettersi sulla rete di distribuzione della quale essa è concessionaria, chiamata come tale in giudizio per ottenere una modificazione del servizio;

dal canto suo, la (quale gestore e titolare della concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale) sostiene, in estrema sintesi, che la domanda della sia diretta ad ottenere interventi sulla specifica stazione elettrica (quella di), facente parte della rete di trasmissione nazionale e, dunque, rientri nell'ipotesi delineata dalla lettera F del 1° comma dell'art. 135 del codice del processo amministrativo;

osserva che:

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

occorre premettere la regola secondo cui: **in materia di pubblici servizi (siano essi dati o meno in concessione), ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti d'utenza. Sicché, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall'utente è il riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere C ed O del primo comma dell'art. 133 del codice del processo amministrativo; se, invece, non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad esse equiparati e l'utente proponga l'azione con riferimento ai danni derivati dal cattivo funzionamento dell'erogazione e chiedi la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell'inconveniente, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;**

Cons.  est.



dalla lettura dell'atto di citazione proposto dalla (indispensabile per individuare il *petitum* sostanziale, quale criterio discrezionale della giurisdizione) emerge che la è convenuta in giudizio quale esercente il servizio di trasporto di energia elettrica somministrata all'attrice, attraverso il collegamento della cabina della stessa sino al punto di fornitura di media tensione sito all'interno del quartiere fieristico, mentre l' e la sono convenute quali proprietarie del tratto di linea che va dalla stazione fino alla cabina dell'; la domanda consiste nell'accertamento dell'obbligo delle convenute "di eliminare il fenomeno delle sovratensioni registrato lungo la linea di alimentazione con partenza dalla stazione di Sandrigo, nonché di risarcire i danni patiti", oltre a condannare le convenute a porre in essere gli interventi correttivi indicati dal CTU e, comunque, a pagare una determinata somma di danaro a titolo risarcitorio; orbene, a norma dell'art. 7 del codice del processo amministrativo, "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni" o da soggetti ad esse equiparati;

la domanda della quale si discute, come sopra delimitata, prescinde da qualsiasi riferimento sia all'esercizio di un potere pubblicistico da parte delle convenute, sia ad un loro comportamento che possa, anche mediamente, essere ricondotto all'esercizio di tale potere, lamentandosi piuttosto determinati inadempimenti a doveri di fonte contrattuale, dai quali si assume scaturire l'obbligazione a porvi rimedio tecnico ed a risarcire danni derivati dal blocco totale dell'attività in un determinato giorno, da guasti alle apparecchiature e da spese peritali per l'accertamento della difettosa erogazione di energia elettrica;

tantomeno, nella specie vengono poste in discussione, per risolvere i lamentati inconvenienti, scelte discrezionali della concessionaria del servizio o delle proprietarie della rete, posto che l'atto di citazione chiede che le convenute siano condannate ad eseguire i tre alternativi interventi suggeriti dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;

Cons. est.

[Handwritten signature]



siffatte considerazioni escludono, dunque, che nella specie possa essere individuata l'ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui alla lettera C) del primo comma dell'art. 133 del codice del processo amministrativo ("controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi ... ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ...") e, tanto meno, quella di cui alla lettera O) dello stesso art. 133 ("le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e al provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti"), che il successivo art. 135 fa rientrare nella competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

nello stesso ordine di idee si muove il precedente costituito da Cass. sez. un. 14 giugno 2007, n. 13887 (erroneamente invocata dalla ... a sostegno della propria tesi), la quale ha attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo in un'ipotesi in cui l'abbassamento di tensione sulla rete nazionale (causa del danno lamentato dall'attore) era stata una scelta discrezionale diretta a garantire il funzionamento della rete e ad assicurare in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, così esercitando il potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico;


la complessità della questione giustifica l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio per il regolamento di giurisdizione.

Per questi motivi

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012

Il Presidente



Cons. 25f.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.M.A.

4